

Nota sul requisito dell'oggetto sociale per la registrazione di startup innovative.

A cura di Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico

Con la presente nota si intende fornire un chiarimento in merito al requisito previsto dall'art. 25, comma 2 f), della legge 221/2012, secondo cui l'impresa startup innovativa *"ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico"*.

Tale norma afferma che, per essere registrata come startup innovativa, l'impresa debba recare nel proprio oggetto sociale una dicitura dalla quale si possa evincere che essa operi, almeno prevalentemente, per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

L'analisi della disposizione permette di cogliere con nitidezza come la mera commercializzazione di prodotti innovativi non sia sufficiente al rispetto del requisito in esame.

Altrimenti detto, è escluso che la circostanza che un imprenditore effettui attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico acquistati da terzi possa condurre al conferimento dello status di startup innovativa.

Tale fattispecie si configura, ad esempio, allorché una società operi nella commercializzazione tramite internet di stampanti 3D prodotte da altre imprese.

La particolarità del caso riguarda l'oggetto della commercializzazione, ovvero le stampanti 3D. Il fatto che l'impresa abbia ad oggetto unicamente la commercializzazione di tali prodotti, e non anche lo sviluppo e la produzione, preclude che essa possa essere assimilata tra le startup innovative ai sensi della Legge 221/2012.